

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 107

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

(Parere ai sensi dell'articolo 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 agosto 2019)



ALLEGATO A - 11/11/18/21
ART. 100 - 100/11/18/21

12 AGO. 2019


17 AGO. 2019

8655-2019

*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D50/19

Roma, 13 agosto 2019



Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 31 luglio 2019, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017", che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 ed ai Regolamenti (CE) di esecuzione n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 304/2008, n. 306/2008, n. 307/2008, n. 1191/2014, (UE) 2015/2065, (UE) 2015/2066, (UE) 2015/2067, (UE) 2015/2068, (UE) 2016/879 e (UE) 2019/661, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente, già previsto dal Regolamento (CE) n. 842/2006, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆).

Tali gas sono sostanze chimiche di origine antropica utilizzate, per esempio, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche. A livello globale, l'uso dei gas fluorurati sta crescendo rapidamente a causa del maggiore impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali gas.

I gas fluorurati a effetto serra non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, ma il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L'impatto sul clima dei gas fluorurati di tutte le applicazioni può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione.

Il Regolamento mira a ridurre le emissioni di F-gas principalmente attraverso:

- il contenimento delle perdite;
- il loro recupero;
- la promozione di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di F-gas e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione;
- la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature;
- etichettatura di F-gas e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;



- restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso;
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC;
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down);
- comunicazione e informazione.

Il Regolamento (UE) n. 517/2014, inoltre, prevede, all'articolo 25, l'obbligo per gli Stati membri di definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle proprie disposizioni.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, è stata data attuazione al citato Regolamento, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 25 sulle sanzioni, per cui si rende necessaria l'adozione del presente provvedimento di modifica del vigente decreto legislativo n. 26/2013.

In particolare lo schema di decreto:

- all'articolo 1, individua il campo di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146;
- all'articolo 2, precisa che, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146;
- all'articolo 3, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
 - al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare a tutti i soggetti che rilasciano in atmosfera i gas fluorurati a effetto serra in modo intenzionale, al di fuori dei casi in cui il rilascio non è necessaria conseguenza dell'uso consentito;
 - al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, nel caso in cui sia rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra non assicura che l'apparecchiatura in questione sia riparata senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa;
 - al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore che non assicura che l'apparecchiatura soggetta agli specifici controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sia controllata entro un mese dalla riparazione della



stessa da parte dei soggetti in possesso del certificato di cui agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;

- all'articolo 4, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di gas fluorurati a effetto serra. In particolare:

- al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi di controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nelle modalità e nei termini di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo. In particolare, per i controlli delle perdite sono previste le seguenti modalità: a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente (o 10 tonnellate di CO₂ equivalente per le apparecchiature ermeticamente sigillate) ma inferiori a 50 tonnellate di CO₂ equivalente, sono previsti controlli almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO₂ equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, sono previsti controlli almeno ogni 6 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, sono previsti controlli almeno ogni 3 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 6 mesi. In ogni caso i suddetti controlli sono svolti da soggetti certificati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2018.

- all'articolo 5 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite. In particolare:

- al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014, e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente che non dotino dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite;

- al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non dotino dette apparecchiature di un

- sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite;
- al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettuano il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi;
 - al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettuano il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni.
- all'articolo 6 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri. In particolare:
- al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese certificate di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero i soggetti di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, alle persone fisiche certificate, che entro trenta giorni dall'intervento non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 7, del d.P.R. n. 146/2018. Si segnala che con il citato d.P.R. è stata istituita la Banca Dati nazionale nella quale sono conservati i registri delle apparecchiature per le quali sono previsti i controlli periodici. Pertanto tutte le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014 saranno trasmesse obbligatoriamente dalle persone fisiche certificate e dalle imprese certificate entro trenta giorni dalla data dell'intervento. L'operatore potrà accedere alla Banca Dati e verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature scaricando un attestato che costituirà così il "registro" dell'apparecchiatura.
- all'articolo 7 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
- al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di



refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che non si avvale di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;

- al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore che utilizza un contenitore di gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza provvedere al recupero dei gas fluorurati ivi contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione;

- al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione dell'attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, senza avvalersi di personale in possesso del relativo attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

- al comma 4 si richiamano le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti di cui al d.lgs. 152/2006.

- all'articolo 8 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di certificazione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 individua le sanzioni da applicare alle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

- al comma 2 individua le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

- al comma 3 individua le sanzioni da applicare all'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature



fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'altra impresa che non sia in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

- al comma 4 individua le sanzioni da applicare agli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 146/2018, nonché agli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente;

- al comma 5 individua le sanzioni da applicare agli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 146/2018, che non si iscrivono al registro di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi;

- al comma 6 individua le sanzioni da applicare agli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 146/2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso;

- al comma 7 individua le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione.

- al comma 8 individua le sanzioni da applicare in caso di mancata iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 146/2018 da parte dei soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto.

- all'articolo 9 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque, immette in commercio prodotti e apparecchiature elencati all'allegato III del medesimo Regolamento, con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato;

- al comma 2 stabilisce le esclusioni dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nel caso di immissione in commercio di materiale militare o di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014;

- al comma 3 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del d.P.R. n. 146/2018, gas fluorurati a effetto serra, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto-legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche;

- al comma 4 individua le sanzioni da applicare alle persone fisiche o alle imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche

- al comma 5 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche;

- al comma 6 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate e che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste dall'articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche



di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche;

- al comma 7 individua le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.

-- all'articolo 10 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo;

- al comma 2 individua le sanzioni da applicare nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all'articolo 19 del d.P.R. n. 146/2018.

- all'articolo 11 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di controllo dell'uso di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014;

- al comma 2 individua le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014, fatti salvi i termini, i limiti e le eccezioni in esso stabiliti.

-- all'articolo 12 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di precaria delle apparecchiature con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:



- al comma 1 individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento;
- al comma 2 individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.
- all'articolo 13 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote ai sensi degli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
 - al comma 1 individua le sanzioni da applicare ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota assegnata ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 2 individua le sanzioni da applicare ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 3 individua le sanzioni da applicare ai produttori e importatori che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso Regolamento;
 - al comma 4 stabilisce le esclusioni dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 per i produttori, importatori e rappresentanti esclusivi nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- all'articolo 14 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:



- al comma 1 individua le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 2 individua le sanzioni da applicare alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 3 individua le sanzioni da applicare agli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 4 individua le sanzioni da applicare alle imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- all'articolo 15 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento. In particolare:
- al comma 1 individua le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che non rispettano gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 2 individua le sanzioni da applicare alle imprese che hanno distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014;



- al comma 3 individua le sanzioni da applicare alle imprese che hanno utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 4 individua le sanzioni da applicare alle imprese che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
 - al comma 5 individua le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che hanno immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, e che non provvedono a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente;
 - al comma 6 individua le sanzioni da applicare agli importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvedono a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879;
 - al comma 7 individua le sanzioni da applicare a chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 e s.m.i.
- all'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto. In particolare:
- al comma 1 si precisa che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'attività di vigilanza e accertamento è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente. Con la legge 28 giugno 2016, n. 132 viene istituito il *Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente* del quale fanno parte l'ISPRA, le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge, tra le altre cose, l'attività istruttoria per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti e previste dalla normativa vigente (art. 3, lettera i) della legge n. 132/2016);

- al comma 2 si precisa che all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono altresì procedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze;

- al comma 3 si precisa che ai sensi dell'articolo 13, legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "atti di accertamento", i soggetti di cui al precedente comma 1 possono assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti;

- al comma 4 si precisa che all'esito delle suindicate attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981;

- in esito al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 si è deciso che – stante l'avviso espresso dal Ministero dell'Interno che intende sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall'ordinamento vigente - l'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative verrà rimessa al parere delle Commissioni parlamentari;

- al comma 5 si precisa che in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia



medesima territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "obbligo del rapporto";

- al comma 6 si precisa che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- al comma 7 si precisa che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- all'articolo 17 disciplina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto. In particolare, è specificato che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
- all'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria. In particolare:
 - al comma 1 si precisa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - al comma 2 si precisa inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
- all'articolo 19 disciplina l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si precisa che le sanzioni, come determinate nello schema di decreto legislativo, sono conformi alle sanzioni previste da altre disposizioni in materia ambientale per analoghe tipologie di illeciti, nonché già tipizzate nel Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato con il d.P.R. n. 146/2018.

L'adeguatezza e proporzionalità delle relative sanzioni è garantita mediante limiti edittali stabiliti in funzione della gravità delle condotte, pertanto lo schema di decreto legislativo rispetta il livello minimo di regolazione europea.



Tavola di concordanza

D. Lgs. n. 26/2013	Presente Decreto
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, comma 1	Articolo 4, comma 1 Articolo 5, comma 1
Articolo 3, comma 2	Articolo 4, comma 1
Articolo 3, comma 3	Articolo 3, comma 3
Articolo 3, comma 4	-
Articolo 3, comma 5	-
Articolo 3, comma 6	-
Articolo 4, comma 1	Articolo 7, commi 1 e 4
Articolo 4, comma 2	Articolo 7, commi 3 e 4
Articolo 4, comma 3	Articolo 7, commi 2 e 4
Articolo 5, comma 1	-
Articolo 5, comma 2	Articolo 8, comma 2
Articolo 6, comma 1	Articolo 15, comma 1
Articolo 6, comma 2	Articolo 15, comma 7
Articolo 6, comma 3	-
Articolo 6, comma 4	-
Articolo 7	Articolo 10, commi 1 e 2



Articolo 8, comma 1	Articolo 11, comma 1
Articolo 8, comma 2	Articolo 11, comma 1
Articolo 9	Articolo 9, comma 1
Articolo 10	Articolo 8, comma 8
Articolo 11, comma 1	Articolo 16, commi 4 e 5
Articolo 11, comma 2	Articolo 16, comma 1
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13, comma 1	Articolo 18, comma 1
Articolo 13, comma 2	Articolo 18, comma 2
Articolo 14	Articolo 16, comma 7



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'articolo 33, della legge n. 234/2012, è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per definire le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito "Regolamento") sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

La finalità è collegata alla necessità di ridurre le emissioni di gas fluorurati (F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto [gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF₆)], principalmente attraverso:

- il contenimento delle perdite;
- il loro recupero;
- la certificazione delle persone fisiche e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature;
- etichettatura di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas;
- restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso;
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC;
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down);
- comunicazione e informazione.

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 dello schema di decreto, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un adeguamento del sistema sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente al Regolamento (UE) n. 517/2014, cui si può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tal proposito si ritiene che le attività previste dallo schema di decreto potranno essere svolte senza alcun incremento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie considerato l'esiguo numero di provvedimenti attivati fino ad oggi (15 provvedimenti tra il 2015 e 2018) e il probabile decremento dell'avvio di nuovi procedimenti sanzionatori, atteso che la normativa europea dispone,



al 2030, una riduzione dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ed apparecchiature contenenti tali gas fino al 21% rispetto al valore medio del 2009-2012.

Con il presente schema di decreto legislativo si provvede, dunque, a dare attuazione al citato articolo 25, attraverso la previsione di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di contenimento delle emissioni di F-gas, di tenuta dei registri, di recupero di F-gas, di certificazione delle persone fisiche e delle imprese che svolgono determinate attività sulle apparecchiature contemplate dal Regolamento, di immissione in commercio e controllo dell'uso di F-gas, di riduzione delle quantità di HFC immesse in commercio o di comunicazione delle emissioni.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie sanzionabili, le stesse sono già state tipizzate nel Regolamento, come attuato con il d.P.R. n. 146/2018, e l'adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni è stata garantita mediante limiti edittali stabiliti in funzione della gravità delle condotte, sicché lo schema di decreto legislativo rispetta, altresì, il livello minimo di regolazione europea.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento si rappresenta che l'articolato tiene conto di quanto introdotto, modificato o ribadito nel Regolamento, attuato con il d.P.R. n. 146/2018, nonché delle disposizioni fino ad oggi previste dal d.lgs. n. 26/2013 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di gas fluorurati a effetto serra. Infatti, le sanzioni introdotte con il presente schema di decreto legislativo riguardano l'inosservanza di obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 517/2014, così come attuato con il d.P.R. n. 146/2018, e costituiscono un sistema sanzionatorio che abroga e sostituisce il vigente d.lgs. n. 26/2013.

Si illustrano di seguito i profili finanziari del provvedimento,

- articolo 1: indica il campo di applicazione dello schema di decreto, pertanto tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- articolo 2: integra le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146; trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- articolo 3: individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. In particolare:
 - al comma 1 introduce le sanzioni da applicare a tutti i soggetti che rilasciano in atmosfera i gas fluorurati a effetto serra in modo intenzionale, al di fuori dei casi in cui il rilascio non necessaria conseguenza dell'uso consentito. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;



- al comma 2 introduce le sanzioni da applicare all'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, nel caso in cui sia rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra non assicura che l'apparecchiatura in questione sia riparata senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa; Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore che non assicura che l'apparecchiatura soggetta agli specifici controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sia controllata entro un mese dalla riparazione della stessa da parte dei soggetti in possesso del certificato di cui agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di cui all'articolo 13 del medesimo decreto. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto all'articolo 3, comma 3 del d.lgs. n. 26/2013, la norma comporta uguali o minori entrate per la finanza pubblica.
- articolo 4: individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di gas fluorurati a effetto serra. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 26/2013, la norma comporta uguali o minori entrate per la finanza pubblica.
- articolo 5: introduce le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di installazione e controllo del sistema di rilevamento delle perdite. In particolare:
 - al comma 1 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014, e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non dotino dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione di eventuali perdite. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che riprende in parte quanto disposto all'articolo 3, comma 1 del d.lgs. n. 26/2013 per adeguarla alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 517/2014, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;



- al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non dotino dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione di eventuali perdite. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione di eventuali perdite, che non effettuano il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 4 stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori delle apparecchiature elencate all'art. 4 paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione di eventuali perdite, che non effettuano il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- articolo 6: introduce le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- articolo 7: ripropone la norma preesistente di cui all'articolo 4 del d.lgs. 26/2013, nella quale sono individuate le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas



fluorurati a effetto serra. Pertanto la disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica;

– articolo 8: individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di certificazione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 introduce le sanzioni da applicare alle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 2 ripropone la norma preesistente di cui all'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni da applicare alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto. Pertanto la disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica;
- al comma 3 introduce le sanzioni da applicare all'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'altra impresa che non sia in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 4, introduce le sanzioni da applicare agli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, del d.P.R. n. 146/2018, nonché agli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6, dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;



- al comma 5 introduce le sanzioni da applicare agli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 146/2018, che non si iscrivono al registro di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 6 introduce le sanzioni da applicare agli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 146/2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 7 introduce le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 8 ripropone ed amplia la norma preesistente di cui all'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni da applicare in caso di mancata iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 146/2018 da parte dei soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, la norma comporta pari o maggiori entrate per la finanza pubblica;
- articolo 9: individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
- al comma 1 ripropone e amplia la norma preesistente di cui all'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature elencati all'allegato III del Regolamento (UE) n. 517/2014, con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato.



Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la tipologia di apparecchiature per le quali vige un divieto di immissione in commercio, la disposizione determina pari o maggiori entrate per la finanza pubblica;

- al comma 2 stabilisce le esclusioni dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nel caso di immissione in commercio di materiale militare o di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014; pertanto tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al comma 3 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del d.P.R. n. 146/2018, gas fluorurati a effetto serra, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 4 introduce le sanzioni da applicare alle persone fisiche o alle imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 5 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, senza



acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

▪ al comma 6 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate e che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste dall'articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

▪ al comma 7 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che forniscono agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 146/2018. In particolare, circa le modalità di vendita utilizzate sono comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le modalità di commercio e/o vendita elettronico mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

- articolo 10: ripropone la norma preesistente di cui all'articolo 7 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE)



n. 517/2014. Pertanto la disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica;

- articolo 11: ripropone ed amplia la norma preesistente di cui all'articolo 8 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di controllo dell'uso di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 ripropone la norma preesistente di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni da applicare a chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014. Pertanto la disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica;

- al comma 2 introduce le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014, relativi all'uso degli idrofluorocarburi riciclati e rigenerati, fatti salvi i termini, i limiti e le eccezioni stabiliti nel medesimo articolo del Regolamento. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

- all'articolo 12: individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di precaria delle apparecchiature con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 introduce le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

- al comma 2 introduce le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.



Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

- all'articolo 13; individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote ai sensi degli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:

- al comma 1 introduce le sanzioni da applicare ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota assegnata ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è previsto l'arresto da tre mesi a nove mesi o l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 2 introduce le sanzioni da applicare ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è previsto l'arresto da tre mesi a nove mesi o l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 3 introduce le sanzioni da applicare ai produttori e importatori che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso Regolamento. Per tale fattispecie è previsto l'arresto da tre mesi a nove mesi o l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 4 stabilisce le esclusioni dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 per i produttori, importatori e rappresentanti esclusivi nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Pertanto tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



- all'articolo 14: individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare:
 - al comma 1 introduce le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 2 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 3 introduce le sanzioni da applicare agli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 4 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;



- all'articolo 15 ripropone ed amplia la norma preesistente di cui all'articolo 6 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento. In particolare:

- al comma 1 ripropone la norma preesistente di cui all'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che non rispettano gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Pertanto la disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica;
- al comma 2 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che hanno distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 3 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che hanno utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- al comma 4 introduce le sanzioni da applicare alle imprese che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00-euro. Trattandosi di



una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;

- al comma 5 introduce le sanzioni da applicare ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che hanno immesso in commercio almeno 10.000 tennellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, e che non provvedono a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 6 introduce le sanzioni da applicare agli importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvedono a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879. Per tale fattispecie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - al comma 7 ripropone ed amplia la norma preesistente di cui all'articolo 6, comma 2 del d.lgs. 26/2013 individuando le sanzioni da applicare a chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 e s.m.i. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, la norma comporta pari o maggiori entrate per la finanza pubblica;
- all'articolo 16 disciplina e chiarisce il procedimento di applicazione delle sanzioni già previsto all'articolo 11 del d.lgs. 26/2013 precisando che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'attività di vigilanza e accertamento è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la



ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' inoltre specificato che all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 così come già previsto nel vigente d.lgs. n. 26/2013. Infine è disposto che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

- all'articolo 17, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto in esame siano versate all'entrata del bilancio dello Stato;
- all'articolo 18, ripropone la clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 13, del d.lgs. n. 26/2013, volta a specificare che dall'esecuzione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che tutte le Amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- all'articolo 19 disciplina l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Con riferimento ai profili finanziari previsti dal vigente d.lgs. n. 26/2013 ed abrogati o emendati dal presente decreto, si riporta di seguito una tabella riepilogativa e comparativa:

D.lgs. n. 26/2013	Presente Decreto
Art. 1 – Campo di applicazione	Art. 1 – Campo di applicazione Nessun onere associato
Art. 2 - Definizioni	Art. 2 – Definizioni norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art. 3, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	Art. 4, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro Art. 5, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro
Art. 3, comma 2	Art. 4, comma 1



Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro
Art. 3, comma 3 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Art. 3, comma 3 Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. Si tratta di una fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto all'articolo 3, comma 3 del d.lgs. n. 26/2013
Art. 3, comma 4 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	Non è stata prevista una corrispondente fattispecie sanzionatoria in quanto legata all'obbligo di tenuta dei registri che è stato modificato con l'istituzione della Banca Dati di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 146/2018. L'operatore potrà accedere alla Banca Dati e verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature scaricando un attestato che costituirà così il "registro" dell'apparecchiatura.
Art. 3, comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	Non è stata prevista una corrispondente fattispecie sanzionatoria in quanto, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 146/2018 l'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alle apparecchiature è in capo alle imprese certificate che effettuano gli interventi sulle medesime. La mancata o erronea comunicazione è sanzionata all'art. 6 dello schema di decreto con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro
Art. 3, comma 6 Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 5.000 euro	Non è stata prevista una corrispondente fattispecie sanzionatoria in quanto le informazioni contenute nei registri sono già in possesso dell'Autorità competente grazie alla Banca Dati di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 146/2018



Art. 4, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Art. 7, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro
Art. 4, comma 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	Art. 7, comma 3 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro
Art. 4, comma 3 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	Art. 7, comma 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro
Art. 5, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Non è stata prevista una corrispondente fattispecie sanzionatoria in quanto è stato abrogato l'obbligo.
Art. 5, comma 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Art. 8, comma 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro
Art. 6, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	Art. 15, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro
Art. 6, comma 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	Art. 15, comma 7 Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, sono stati ridimensionati gli importi in modo da comportare pari o maggiori entrate per la finanza pubblica
Art. 6, comma 3 Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	Non è stata prevista una corrispondente fattispecie sanzionatoria in quanto è stato abrogato l'obbligo.
Art. 6, comma 4 Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	Non è stata prevista una corrispondente fattispecie sanzionatoria in quanto è stato abrogato l'obbligo.
Art. 7, comma 1 primo paragrafo Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000	Art. 10, comma 1 Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000



euro a 50.000 euro	euro a 50.000 euro
Art. 7, comma 1 secondo paragrafo Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	Art. 10, comma 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Art. 8, comma 1 Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro	Art. 11, comma 1 Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro
Art. 8, comma 2 Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro	Art. 11, comma 1 Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro
Art. 9 Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro	Art. 9, comma 1 Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro
Art. 10 Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	Art. 8, comma 8 Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.000 euro. Trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, sono stati ridimensionati gli importi in modo da comportare pari o maggiori entrate per la finanza pubblica

In merito ai profili finanziari introdotti con il presente decreto e non previsti dal vigente d.lgs. n. 26/2013, si evidenziano in particolare le seguenti fattispecie sanzionatorie relative:

- al rilascio in atmosfera i gas fluorurati a effetto serra in modo intenzionale, al di fuori dei casi in cui il rilascio non necessaria conseguenza dell'uso consentito,
- al rilascio in modo accidentale e alla riparazione senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento di una perdita rilevata di gas fluorurati a effetto serra da un apparecchiatura soggetta a controlli.
- al controllo, entro un mese, dell'avvenuta riparazione di un'apparecchiatura riparata avvalendosi di soggetti in possesso del certificato di cui agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di cui all'articolo 13 del medesimo decreto.
- al controllo delle perdite di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature (art. 5, commi 2, 3 e 4 dello schema di decreto).



- all'obbligo in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al d.P.R. n. 146/2018;
- alla mancata certificazione o attestazione di cui agli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'affidamento delle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non sia in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 146/2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto.
- al mancato rispetto di tutti gli obblighi a carico degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 146/2018, nonché agli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto;
- alla violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio ed in particolare alla vendita e all'acquisto di gas fluorurati a effetto serra essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del d.P.R. n. 146/2018 e alla vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali.
- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014, relativi all'uso degli idrofluorocarburi riciclati e rigenerati, fatti salvi i termini, i limiti e le eccezioni stabiliti nel medesimo articolo del Regolamento;
- al mancato rispetto degli obblighi in materia di precaria delle apparecchiature con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- al mancato rispetto degli obblighi in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote ai sensi degli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- al mancato rispetto degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento



nonché sull'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alle diverse fattispecie è possibile affermare che dal presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come disposto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 del predetto schema. Inoltre, considerato che si può ragionevolmente ipotizzare un decremento dei procedimenti sanzionatori atteso che la normativa europea dispone, al 2030, una riduzione dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ed apparecchiature contenenti tali gas fino al 21% rispetto al valore medio del 2009-2012, di fatto limitandone notevolmente l'impiego, si ritiene che non si avrà un incremento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Ai fini del procedimento sanzionatorio, si prevede l'applicazione, in via generale e per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Lo svolgimento di tali compiti sarà pertanto assicurato mediante le strutture già esistenti e le risorse umane disponibili, idonee e sufficienti per lo svolgimento delle attività ivi previste, senza che dall'attuazione del provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, di cui al presente schema decreto. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "obbligo del rapporto".


Infine, si prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto in esame siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

1

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato


9 AGO. 2019



ANALISI DI IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)-n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Amministrazione competente:

Ministero della Giustizia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Referente dell'amministrazione competente:

Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'articolo 33, della legge n. 234/2012, è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per definire le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito "Regolamento") sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

La finalità è collegata alla necessità di ridurre le emissioni di gas fluorurati (F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto [gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF₆)], principalmente attraverso:

- il contenimento delle perdite;
- il loro recupero;
- la certificazione delle persone fisiche e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature;
- etichettatura di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas;

- restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso;
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC;
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down);
- comunicazione e informazione.

Si segnala che l'adozione del provvedimento è resa altresì necessaria in quanto la Commissione europea, con lettera di messa in mora C(2019)4634 del 25 luglio 2019, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura d'infrazione 2019/2142, contestando la violazione del citato articolo 25 che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1° gennaio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di cui al citato Regolamento, nonché le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate.

A fronte della citata urgenza, l'amministrazione competente non ha ritenuto necessario attivare ulteriori procedure di consultazione in fase di stesura dello schema di decreto, avendo già consultato i soggetti interessati in fase di definizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di attuazione del citato Regolamento (UE) n. 517/2014.

Si rende pertanto necessaria l'adozione del presente provvedimento di modifica del vigente decreto legislativo n. 26/2013. L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Al fine di ridurre le emissioni dei gas fluorurati, allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto, il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 517/2014 rafforza le misure esistenti e introduce una serie di modifiche di vasta portata, consentendo entro il 2030 una riduzione delle emissioni di gas fluorurati nell'UE di due terzi rispetto ai livelli del 2014. Si tratta di un contributo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi messo in atto dal settore dei gas fluorurati per conseguire l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.

Il risparmio in termini di emissioni cumulative previste è di 1,5 gigatonnellate di CO₂-equivalente entro il 2030 e di 5 gigatonnellate entro il 2050. La normativa stimola inoltre l'innovazione, la


crescita e l'occupazione sostenibili, incoraggiando il ricorso a tecnologie ecologiche basate su alternative meno dannose per il clima.

I tre gruppi di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto sono gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆).

Il Regolamento europeo ha inoltre dato un forte contributo al raggiungimento di un accordo internazionale finalizzato all'adozione di un emendamento al Protocollo di Montreal. Durante la 28^a riunione delle parti aderenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (svoltasi a Kigali il 15 ottobre 2016) è stato adottato l'emendamento di Kigali, che prevede l'aggiunta degli idrofluorocarburi all'elenco di sostanze controllate. La prevista eliminazione graduale degli idrofluorocarburi potrebbe determinare un risparmio di circa 80 gigatonnellate di CO₂-equivalente fino al 2050 e rappresenta un importante contributo necessario all'attuazione dell'accordo di Parigi, alla lotta contro il cambiamento climatico, per quanto riguarda l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere tale aumento addirittura a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali. Tutte le 197 parti che hanno sottoscritto il protocollo di Montreal hanno convenuto di adottare ulteriori misure per ridurre gradualmente la produzione e l'uso di idrofluorocarburi (HFC). La prima misura di riduzione dell'UE e di altri paesi sviluppati è richiesta nel 2019, mentre la maggior parte dei paesi in via di sviluppo inizieranno la loro eliminazione graduale nel 2024. Il 27 settembre 2018 l'UE ha ratificato l'emendamento di Kigali e l'Italia, come tutti gli altri Stati Membri, ha avviato l'*iter* nazionale di ratifica.

Al fine di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra che si verificano durante le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature che contengono tali gas, il regolamento ha demandato agli Stati membri l'istituzione o l'adeguamento del sistema di certificazione per le persone fisiche e per le imprese che effettuano tali operazioni, nonché l'adeguamento del sistema sanzionatorio per renderlo efficace, proporzionato e dissuasivo. Dagli ultimi dati disponibili relativi alle emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra è emerso un crescente aumento delle emissioni dal 1990 al 2017 (da 0,4 a 15,3 Mt di CO₂ equivalente).

Nella figura seguente viene riportato l'andamento delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra in Italia dal 1990 al 2017, espressi in termini di migliaia di tonnellate di CO₂ equivalente.



Le principali fonti di emissioni sono il consumo di HFC-134a, HFC-125, HFC-32 e HFC-143a-in dispositivi di refrigerazione e di condizionamento d'aria, insieme con l'uso di HFC-134a in aerosol farmaceutici.

Gli aumenti durante questo periodo sono dovuti sia all'uso di tali sostanze come sostituti dei gas che distruggono lo strato di ozono sia per il maggiore uso di condizionatori d'aria nelle automobili.

Nella tabella seguente si riportano i valori delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra dal 1990 al 2017, suddivisi per tipologia di apparecchiatura come comunicati nel *National Inventory Report 2019*.

Table 4.35 Total emissions from 2F sub-sector, 1990 - 2017 (t)

COMPOUND (t)	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017
2.F.1.a - Commercial Refrigeration								
HFC 125	0.0	1.5	84.5	379.2	668.5	877.2	889.7	899.8
HFC 134a	0.0	0.1	163.9	402.9	624.0	385.7	897.2	890.0
HFC 143a	0.0	1.6	96.8	435.4	768.2	1,008.2	1,022.6	1,034.2
<i>Total HFC emissions from Commercial Refrigeration</i>	<i>0.0</i>	<i>4.3</i>	<i>350.5</i>	<i>1,229.5</i>	<i>2,076.1</i>	<i>2,786.4</i>	<i>2,824.8</i>	<i>2,838.8</i>
2.F.1.b - Domestic Refrigeration								
HFC 134a	0.0	23.9	34.3	19.9	46.0	30.0	27.3	17.0
<i>Total HFC emissions from Domestic Refrigeration</i>	<i>0.0</i>	<i>23.9</i>	<i>34.3</i>	<i>19.9</i>	<i>46.0</i>	<i>30.0</i>	<i>27.3</i>	<i>17.0</i>
2.F.1.c - Industrial Refrigeration								
HFC 23	0.0	1.1	5.7	11.9	15.3	15.3	15.2	14.8
<i>Total HFC emissions from Industrial Refrigeration</i>	<i>0.0</i>	<i>1.1</i>	<i>5.7</i>	<i>11.9</i>	<i>15.3</i>	<i>15.3</i>	<i>15.2</i>	<i>14.8</i>
2.F.1.e - Mobile Air Conditioning								
HFC 134a	0.0	204.6	685.0	928.8	1,063.9	1,072.7	1,092.5	1,091.7
<i>Total HFC emissions from MAC</i>	<i>0.0</i>	<i>204.6</i>	<i>685.0</i>	<i>928.8</i>	<i>1,063.9</i>	<i>1,072.7</i>	<i>1,092.5</i>	<i>1,091.7</i>
2.F.1.f - Stationary Air Conditioning								
HFC 32	0.0	0.0	2.3	135.4	249.5	352.7	394.2	431.8
HFC 125	0.0	0.0	2.4	139.1	252.5	355.4	397.3	435.0
HFC 134a	0.0	0.0	5.0	109.3	100.8	111.5	115.8	110.8
<i>Total HFC emissions from Stationary Air Conditioning</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>9.7</i>	<i>583.8</i>	<i>602.9</i>	<i>819.6</i>	<i>907.3</i>	<i>977.6</i>
2.F.2.a - Foam blowing (closed cell)								
HFC 245fa	0.0	0.0	0.0	140.6	229.1	302.0	304.7	298.0
HFC 134a	0.0	0.0	49.4	180.1	213.8	234.7	235.4	229.6
<i>Total HFC emissions from Foam Blowing</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>49.4</i>	<i>320.6</i>	<i>443.0</i>	<i>536.8</i>	<i>540.1</i>	<i>527.6</i>
2.F.3 - Fire Extinguishers								
HFC 227ea	0.0	3.9	40.2	158.6	299.2	389.7	401.4	408.9
HFC 23	0.0	0.1	1.5	5.9	11.1	14.0	13.3	12.6
HFC 125	0.0	0.3	3.0	11.8	22.2	28.9	29.7	30.3
<i>Total HFC emissions from Fire Extinguishers</i>	<i>0.0</i>	<i>4.3</i>	<i>44.7</i>	<i>176.3</i>	<i>332.4</i>	<i>432.6</i>	<i>444.4</i>	<i>451.8</i>
2.F.4 - Aerosols								
HFC 134a	0.0	0.0	81.5	225.3	200.7	129.4	114.8	145.0
<i>Total HFC emissions from Aerosols</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>81.5</i>	<i>225.3</i>	<i>200.7</i>	<i>129.4</i>	<i>114.8</i>	<i>145.0</i>
Total emissions from 2.F subsector	0.0	238.3	1,261.2	3,296.2	4,780.3	5,822.7	5,966.4	6,064.2

Al fine di rendere efficaci le misure previste a livello europeo e nazionale, il Regolamento (UE) n. 517/2014 dispone, all'articolo 25, che gli Stati Membri definiscano un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni ivi previste.

Attualmente, nel vigente d.lgs. n. 26/2013, recante sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui regolamento (CE) n. 842/2006 e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, non sono configurate la maggior parte delle violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 517/2014 come attuato dal d.P.R. n. 146/2018. Con l'intervento regolatorio il nostro ordinamento si conforma alla

previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del suddetto regolamento risolvendo l'attuale problema dell'assenza di una efficace deterrenza alla violazione delle disposizioni del regolamento comunitario.

Con riferimento all'attività di vigilanza e accertamento in capo al Ministero dell'Ambiente ed eseguita con la collaborazione del Nucleo ecologico dei Carabinieri, a partire dal 2014, sono state avviate alcune campagne di indagine relativamente alle seguenti tipologie di violazione: mancato possesso della certificazione per lo svolgimento delle attività di installazione, manutenzione e riparazione di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra; vendita di gas fluorurati a effetto serra in contenitori non ricaricabili; vendita illegale via internet di F-gas e mancato reporting alla Commissione europea entro i termini stabiliti.

In merito al numero di sanzioni comminate annualmente per tipologia di illecito, si segnala che non esistono, attualmente, dati statistici di riferimento per le nuove condotte sanzionate con l'intervento regolatorio in quanto, prima d'ora, erano sfornite di una previsione sanzionatoria. In merito alle condotte già vigenti, dal 2015 ad oggi sono pervenuti n. 15 verbali di accertamento (n. 3 nel 2015, n. 8 nel 2016, n. 1 nel 2017 e n. 3 nel 2018), redatti da differenti uffici doganali italiani dai quali tuttavia non è possibile definire la quantità di sanzioni comminate in quanto irrogate direttamente dai prefetti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981. Con riferimento alla tipologia di illeciti segnalati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardano tutti la violazione degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra e degli obblighi in materia di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate. Si segnala inoltre un accertamento svolto dall'ARPA Toscana al quale il Ministero dell'Ambiente ha dato seguito attivando il Prefetto competente.

In ogni caso, anche relativamente al numero delle sanzioni che potrebbero essere irrogate in futuro, pur non essendo tale dato prevedibile in modo certo, si può ragionevolmente ipotizzare un decremento dei procedimenti sanzionatori atteso che la normativa europea dispone, al 2030, una riduzione dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ed apparecchiature contenenti tali gas fino al 21% rispetto al valore medio del 2009-2012, di fatto limitandone notevolmente l'impiego.

In tale contesto, l'intervento regolatorio è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per adeguare il vigente sistema sanzionatorio ex decreto legislativo n. 26/2013 al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal d.P.R. n. 146/2018.

Tale intervento, con riferimento ai potenziali destinatari, pubblici e privati, ha individuato:

1. Destinatari diretti:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- i Prefetti territorialmente competenti;
- il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- gli organismi di certificazione e di attestazione di formazione;
- le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività contemplate dal Regolamento (UE) n. 517/2014; ad oggi, risultano certificate circa 64.000 persone e 26.000 imprese per lo svolgimento delle attività di controllo, manutenzione, recupero, riparazione delle apparecchiature contenenti F-gas (Fonte: Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate – www.fgas.it);

2. Destinatari del Regolamento (UE) n. 517/2014 direttamente applicabile nell'ordinamento sono:

- gli operatori (proprietari) delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 517/2014; da una prima stima approssimativa è possibile affermare che i possessori di tale apparecchiature siano oltre 150.000 corrispondenti ad oltre 300.000 apparecchiature installate in Italia;
- i produttori, gli importatori e gli esportatori di più di una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO₂ equivalente l'anno di gas fluorurati ad effetto serra; nel 2017 risultano registrati sul portale della Commissione Europea 363 produttori/importatori e 97 esportatori di gas fluorurati ad effetto serra (Fonte: HFC-Registry);
- le imprese che distruggono più di una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO₂ equivalente l'anno di gas fluorurati ad effetto serra; ad oggi, solo un'impresa italiana ha dichiarato di distruggere F-gas;
- le imprese (circa 40) che utilizzano come materia prima più di 1000 tonnellate di CO₂ equivalente l'anno di gas fluorurati ad effetto serra (Fonte: HFC-Registry);

- le imprese che immettono in commercio o producono apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi (HFC); nel registro HFC della Commissione Europea risultano registrate oltre 120 imprese che effettuano tali attività (Fonte: HFC-Registry).

Indirettamente, invece, sono interessati alla normativa proposta, tutti i cittadini che beneficeranno della mitigazione dei cambiamenti climatici derivanti dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il nuovo intervento regolatorio si pone l'obiettivo di sanzionare la violazione delle disposizioni previste dal predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Gli obiettivi che l'intervento persegue sono ispirati e strettamente correlati agli obiettivi che si propone di raggiungere, al livello dell'Unione, il Regolamento europeo, ovvero quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea.

Di conseguenza, con riguardo agli obiettivi di breve periodo, si menzionano:

- il contenimento delle perdite;
- il loro recupero;
- la certificazione delle persone fisiche e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature;
- etichettatura di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas;
- restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso;
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC;
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down);
- comunicazione e informazione.

Con riguardo agli obiettivi di medio e lungo periodo, la Commissione, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i

cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2°C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, che è stata rilevata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 maggio 2011 ed è stata approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 marzo 2012.

In tale tabella di marcia la Commissione ha definito modalità efficienti sotto il profilo dei costi per conseguire nell'Unione le necessarie riduzioni delle emissioni complessive entro il 2050. Tale tabella di marcia fissa i contributi settoriali necessari in sei settori.

Le emissioni diverse dalla CO₂, compresi i gas fluorurati a effetto serra, ma escluse quelle provenienti dall'agricoltura, dovrebbero essere ridotte del 72-73% entro il 2030 e del 70-78% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Se si prende come anno di riferimento il 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni, diverse dalla CO₂ ed escluse quelle agricole, del 60-61% entro il 2030.

Come riportato al punto precedente, dai dati dell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra relative al 2015, risulta che le emissioni di gas fluorurati dovute alle perdite dagli impianti e apparecchiature che li contengono, risultano essere ancora in aumento.

L'intervento normativo si propone dunque di regolare e disciplinare, nonché limitare, le condotte antigiusdiche delle persone fisiche e delle imprese nell'ambito di attività che comportano l'uso di gas fluorurati a effetto serra, al fine ulteriore di definire un regime di responsabilità delle medesime attraverso la previsione di un apparato sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi saranno le valutazioni statistiche redatte dagli uffici competenti, dalle quali emergerà l'effettiva portata della normativa introdotta in relazione ad una concreta diminuzione del rilevamento da parte degli agenti accertatori di condotte sanzionabili tenute nell'ambito delle attività oggetto del Regolamento (UE) n. 517/2014. Ulteriore indice del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà il rapporto fra la diminuzione nel tempo dei comportamenti sanzionati e l'effettiva diminuzione dei livelli di gas fluorurati in atmosfera.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel merito non sono emerse opzioni alternative e non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto il nuovo intervento regolatorio amplia i vigenti comportamenti da sanzionare già individuati dal d. lgs. n. 26/2013.

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata attuazione, fra gli altri, dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014 ha determinato l'avvio da parte della Commissione europea, in data 25 luglio 2019, della procedura d'infrazione 2019/2142 per mancato rispetto degli obblighi di notifica del Regolamento (EU) sui gas fluorurati ad effetto serra.

Si rende pertanto necessaria l'adozione del presente provvedimento di modifica del vigente decreto legislativo n. 26/2013.

Per quanto riguarda le fattispecie sanzionabili, le stesse sono già state tipizzate nel Regolamento, come attuato con il d.P.R. n. 146/2018, e l'adeguatezza e proporzionalità delle stesse è stata garantita mediante limiti edittali in funzione della gravità delle condotte, sicché l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazioni in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Dall'analisi delle principali cause delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra è risultato che il contributo maggiore è dovuto all'inappropriata gestione e manutenzione degli impianti e delle apparecchiature che li contengono ed alla carente preparazione del personale che effettua tali operazioni.

Al fine di adeguare il vigente sistema sanzionatorio *ex* decreto legislativo n. 26/2013 al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal d.P.R. n. 146/2018, disciplinare e limitare le condotte antigiuridiche delle persone fisiche e delle imprese nell'ambito di attività che comportano l'uso di gas fluorurati a effetto serra, lo schema di decreto introduce nuove sanzioni da applicare:

- a tutti i soggetti che rilasciano in atmosfera i gas fluorurati a effetto serra in modo intenzionale, al di fuori dei casi in cui il rilascio non necessaria conseguenza dell'uso consentito;
- agli operatori che rilasciano in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e nel caso in cui sia rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra non assicura che l'apparecchiatura in questione sia riparata senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa;
- agli operatori che non dotino determinate apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione di eventuali perdite;

- alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, alle persone fisiche certificate, che entro trenta giorni dall'intervento non comunicano alla Banca Dati le informazioni relative all'esito dell'intervento stesso;
- alle persone fisiche che svolgono le attività previste dal Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 146/2018;
- all'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'altra impresa che non sia in possesso del pertinente certificato;
- alle imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato e che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste dall'articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 146/2018;
- alle persone fisiche o alle imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 146/2018;
- alle imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d, del d.P.R. n. 146/2018 e che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 146/2018;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014, in merito all'utilizzo di F-gas rigenerati e riciclati, fatti salvi i termini, i limiti e le eccezioni in esso stabiliti;
- a chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento e senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879;
- ai produttori, importatori e ai rappresentanti esclusivi che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in mancanza della quota assegnata ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 517/2014 o in mancanza

della quota trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014;

- ai produttori e importatori che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso Regolamento;
- ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- agli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- alle imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che hanno ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che non rispettano gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- alle imprese che hanno distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- alle imprese che hanno utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014;

- alle imprese che immettono sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispettano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- ai produttori, agli importatori, ovvero ai rappresentanti esclusivi che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e agli esportatori che hanno immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, e che non provvedono a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente;
- agli importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvedono a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879.

Si può affermare, pertanto, che l'opzione regolatoria proposta, considerando l'effetto dissuasivo di un efficace sistema sanzionatorio, favorisce il monitoraggio sistematico delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra ed il conseguimento degli obiettivi di riduzione, apportando vantaggi considerevoli ai destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo.

In altre parole, il nuovo intervento regolatorio, con l'ampliamento dello specifico apparato sanzionatorio, contribuisce a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario in questione.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo, prevedendo l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, si propone di fornire idonei strumenti a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle piccole e medie imprese

L'intervento normativo non produce effetti sulle micro, piccole e medie imprese. Lo schema di decreto si limita ad ampliare il regime sanzionatorio esistente, per dare attuazione all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazioni in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio, introducendo chiarezza nel quadro normativo riguardante le sanzioni in materia ambientale e comportando anche un adeguamento a livello europeo, genera effetti positivi sulla competitività del Paese ed in particolare, sulla competitività dei soggetti obbligati al rispetto del Regolamento (UE) n. 517/2014. Si pensi ad esempio, agli innumerevoli casi rilevati sul web di violazioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 circa la vendita di gas fluorurati ad effetto serra (e-commerce), e al ripristino della legalità in esito alla verifica di condotte eventualmente sanzionabili. Inoltre, influirà sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi da parte degli operatori, che, diversamente, sarebbero sanzionati.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame dà esecuzione all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014. Tale azione non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario dai pertinenti strumenti giuridici.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Obiettivo dell'intervento in oggetto è quello di dare attuazione all'articolo 25 del Regolamento (UE) 517/2014, che prevede la definizione del regime sanzionatorio applicabile per inosservanza del Regolamento medesimo. Non vi sono opzioni alternative di intervento, sussistendo in capo allo Stato unicamente l'obbligo di introdurre la disciplina sulle sanzioni. Non è possibile optare per la c.d. opzione zero, in quanto vorrebbe dire non procedere all'attuazione del Regolamento e dell'obbligo ivi contenuto. Parimenti, non sono emerse opzioni alternative neppure in ordine al contenuto del siffatto schema di decreto, atteso che le condotte da sanzionare sono compiutamente descritte nel Regolamento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);
- le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai fini del procedimento sanzionatorio, si prevede l'applicazione, in via generale e per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente. Lo svolgimento di tali compiti sarà pertanto assicurato mediante le strutture già esistenti e le risorse umane disponibili, idonee e sufficienti per lo svolgimento delle attività ivi previste, senza che dall'attuazione del provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privo di uffici periferici, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, si prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero dell'ambiente potrà periodicamente monitorare e raccogliere dati ed informazioni relativi agli obiettivi e ai seguenti aspetti:

- l'andamento delle condotte sanzionabili;
- riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;
- rispetto del meccanismo di phase-down degli HFC.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nell'ambito della predisposizione della normativa di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 (predisposizione del d.P.R. n. 146/2018) la Direzione Generale per il Clima e l'Energia, competente

per materia, del Ministero dell'Ambiente, ha consultato a partire dal maggio 2015, attraverso incontri presso la propria sede, ACCREDIA, ISPRA, Unioncamere, Agenzia delle Dogane nonché le seguenti principali Associazioni di settore: Assofrigoristi, Associazione Tecnici del Freddo, Assoclima/Anima, CECED, Federdistribuzione, AIRES, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, CNA, Confartigianato, Confindustria, Casartigiani. La scelta delle associazioni è ricaduta sulle principali associazioni interessate che avevano già preso parte anche alla consultazione per la revisione del Regolamento (CE) n. 842/2006 abrogato poi con il Regolamento (UE) n. 517/2014. Sono inoltre state coinvolte ulteriori Associazioni a seguito di richieste dirette al Ministero dell'Ambiente. Tutte le consultazioni sono avvenute mediante incontri diretti presso la sede del Ministero. Durante tali incontri sono emerse osservazioni relative anche alla revisione, ritenuta impellente, del sistema sanzionatorio vigente e disciplinato dal d.lgs. n. 26/2013, a fronte della mancata attuazione dell'art. 25 del Regolamento n. 517/2014. I principali risultati emersi dalle consultazioni hanno riguardato le tempistiche di adozione del provvedimento, la necessità di prevedere specifiche fattispecie sanzionatorie per le violazioni commesse dagli Organismi di certificazione, le competenze dei soggetti responsabili dell'accertamento delle violazioni ed il conseguente adeguamento del vigente apparato sanzionatorio.

Sulla base delle consultazioni sopra riportate, e a fronte della citata urgenza, l'amministrazione concertante non ha ritenuto necessario attivare altre procedure di consultazione in fase di stesura dello schema di decreto, in quanto i soggetti interessati erano stati già consultati in fase di definizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di attuazione del citato Regolamento (UE) n. 517/2014.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nella fase antecedente e durante la predisposizione del testo normativo la Direzione Generale Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente si è confrontata con il Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla quantificazione delle sanzioni amministrative e penali nonché al contenuto dell'articolato in esame inerente al procedimento di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma del Governo

Lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017", che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea alla data della sua entrata in vigore.

A tal proposito, il Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede, all'articolo 25, che gli Stati Membri definiscano un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni ivi previste.

Pertanto, l'intervento regolatorio è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per adeguare il vigente sistema sanzionatorio ex decreto legislativo n. 26/2013 al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal d.P.R. n. 146/2018.

Il presente schema di decreto individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gas fluorurati a effetto serra, in particolare:

- all'articolo 3, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 4, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di gas fluorurati a effetto serra, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 5, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite, di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014;

- all'articolo 6, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri, di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- all'articolo 7, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas fluorurati a effetto serra, di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- all'articolo 8, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di certificazione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 9, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio, di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 10, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature, di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 11, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di controllo dell'uso, di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 12, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di precaria delle apparecchiature con idrofluorocarburi, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
- all'articolo 13, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote, di cui agli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 14, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014;
- all'articolo 15, le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento;
- all'articolo 16 individua il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente schema di decreto;
- all'articolo 17 disciplina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente schema di decreto;
- all'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- all'articolo 19 disciplina l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente schema decreto.

Tutto quanto sopra indicato, risulta assolutamente coerente con il programma del Governo e con gli impegni del Ministero dell'Ambiente.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale e di riferimento.*

Per quanto attiene alla normativa di riferimento, si ricordano in particolare i seguenti provvedimenti:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14, che nel Capo relativo alla potestà normativa del Governo, disciplina le procedure di adozione di decreti legislativi;
- Legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici;
- Legge 1° giugno 2002, n. 120 con la quale l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto. Il Protocollo di Kyoto è l'accordo internazionale che sancisce una limitazione delle emissioni ritenute responsabili dell'effetto serra, degli stravolgimenti climatici e del surriscaldamento globale stabilendo tempi e procedure idonee a dare attuazione, attraverso l'individuazione di specifici obiettivi chiave, agli obblighi previsti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 300 che fornisce al comma 1 e al comma 2 la definizione di danno ambientale in ambito nazionale nonché ai sensi della direttiva europea n. 2004/35/CE;
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 33, che disciplina i criteri generali di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione Europea;
- Il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 25;
- Il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, ed in particolare l'articolo 11, comma 2, che stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986,

n. 349, previa intesa con i Ministri competenti del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);

- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, recante il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformità al Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

- L'Accordo di Parigi sul clima, raggiunto il 12 dicembre del 2015 alla Conferenza annuale dell'Onu sul riscaldamento globale (COP21), firmato il 22 aprile del 2016 alla sede Onu di New York dai capi di Stato e di governo di 195 paesi, ed entrato in vigore il 4 novembre 2016;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
- Legge n. 204 del 4 novembre 2016, (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016) con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra;
- La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017", ed in particolare l'articolo 2, che delega il Governo ad adottare entro due anni le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge medesima;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014;

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

3) *Incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti.*

Non si ravvisa nessun impatto su leggi e regolamenti vigenti, fatta eccezione per il D. Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 che disciplina il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, di cui si rende necessaria la modifica con il presente schema di decreto per adeguarlo alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 517/2014.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento normativo è ascrivibile alle competenze esclusive dello Stato.

Coerentemente con il vigente quadro normativo, non si configura nell'adozione del provvedimento in esame, alcun problema di interferenza con le competenze delle Regioni o delle autonomie territoriali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà*

Non emergono profili di incompatibilità. E' verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione*

E' verificata l'assenza di rilegificazione. Non risulta possibile la previsione di delegificazione nè di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'Iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II: CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

A livello europeo, dal 9 giugno 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra, tra cui gli HFC.

Anche i Regolamenti di esecuzione (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Ad oggi sono stati adottati i seguenti Regolamenti di esecuzione:

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. Tale atto abroga il regolamento (CE) n. 1493/2007.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. Il regolamento (CE) n. 1494/2007 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) n. 2015/2068 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di

- autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento (CE) n. 303/2008 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) 2015/2067 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato II.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi. Il regolamento (CE) n. 305/2008 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) 2015/2066 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato II.
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 308/2008 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) 2015/2065 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato VI.
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Dal quadro normativo sopra illustrato, si evince con chiarezza che il presente schema di decreto è destinato a dare attuazione all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e ai successivi Regolamenti europei di esecuzione, così come attuati dal d.P.R. n. 146/2018, modificando la disciplina sanzionatoria in materia.

Pertanto, non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La mancata attuazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 517/2014 ha determinato l'apertura dell'EU-PILOT 9154/2017/CLIMA sul mancato rispetto degli obblighi di notifica del Regolamento (EU) sui gas fluorurati ad effetto serra.

In data 25 luglio 2019 la Commissione europea ha deciso di inviare all'Italia la lettera di costituzione in mora per non aver notificato le misure nazionali relative alle sanzioni nei casi di violazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Si rende pertanto necessaria l'adozione del presente provvedimento di modifica del vigente decreto legislativo n. 26/2013.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali in quanto fornisce un contributo significativo al raggiungimento dei traguardi fissati dal Protocollo di Kyoto ratificato dall'Italia con legge 1° giugno 2002, n.120. Pertanto, non si ravvisano profili di incompatibilità con obblighi e altri trattati internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indirizzi giurisprudenziali indicativi e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE*

Alcuni Stati membri hanno già modificato e adeguato il proprio sistema sanzionatorio che risulta essere simile a quello previsto nel presente schema di decreto.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il presente schema si avvale delle definizioni previste nel Regolamento (UE) n. 517/2014, nei Regolamenti di esecuzione, di quelle contenute nella normativa nazionale di gas fluorurati a effetto serra.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si individuano effetti abrogativi impliciti generati dall'entrata in vigore dell'intervento normativo in esame.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Non sono previsti atti normativi attuativi successivi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non vi è tale necessità. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati già in possesso dell'Amministrazione proponente l'intervento normativo in esame.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017", ed in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 25;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 33, che disciplina i criteri generali di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le



apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «Regolamento (UE) n. 517/2014», e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018.

ART. 3

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.)

1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

ART. 4

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite)

1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

ART. 5

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite)

1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.



2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente; installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO₂ equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

ART. 6

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al d.P.R. n. 146/2018)

1. Le imprese certificate di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero, quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018 le informazioni di cui all'art. 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

ART. 7

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra)

1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinché i gas



fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

3. Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell'attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 8

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione)

1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

3. L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

4. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonché gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

5. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della



conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

ART. 9

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio)

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del Regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.



ART. 10

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature)

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018.

ART. 11

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso)

1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

ART. 12

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi)

1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

ART. 13

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote)

1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell'articolo 16, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.



2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014.

ART. 14

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi)

1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

2. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del Regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

3. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

ART. 15

(Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento)

1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.



2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. L'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. L'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO₂ equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
6. L'importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del Regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00 euro.

ART. 16

(Procedimento di applicazione delle sanzioni)

1. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.



4. All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

6. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

ART. 17

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I-proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 16 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 19

(Abrogazione)

1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

